

	COMUNE DI MONGRANDO	
	Provincia di Biella	REP.
	OGGETTO : Disciplinare di incarico per svolgimento "Servizio di brokeraggio assicurativo" – periodo 01.08.2020 - 31.07.20205– CIG. Z442DAAE82.	
	L’Anno Duemila il giorno del mese di Luglio presso la	
	Residenza Comunale di Mongrando, tra i Signori:	
	1) CERETTO dr. Cesare , nato a Biella il 25.02.1958, in qualità di	
	Responsabile del Servizio facente funzioni interessato del Comune di	
	Mongrando (C.F./P.IVA: 00392750022), ove domicilia per ragioni d'ufficio,	
	il quale agisce esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune	
	stesso, nel seguito dell'atto denominato semplicemente " <i>Comune</i> ";	
	2) FERRARO Roberto , nato a Biella (BI) il 24.04.1963, residente a Biella,	
	Via Addis Abeba n.22, in qualità di legale rappresentante della Società "Cbs	
	Insurance Brokers S.a.s.", con sede legale in Biella, Via Nazario Sauro n.5,	
	Codice Fiscale : 01620530020, iscritta al Registro Unico Intermediari di cui	
	all'art.109 del D. Lgs.07.09.2005, n.209 - alla Sezione B - n.B 000106335 dal	
	04.05.2007, nel seguito dell'atto denominata semplicemente " <i>Broker</i> " -----	
	Premesso	
	- Che , con determinazione del Responsabile del Servizio interessato n. del	
	, è stato conferito incarico alla Società "Cbs Insurance Brokers	
	S.a.s." di Biella per lo svolgimento del servizio di brokeraggio assicurativo a	
	favore del Comune di Mongrando, ai sensi dell'art.106 del D. Lgs.07.09.2005,	
	n.209, ed è stato approvato lo schema del presente disciplinare; -----	
	Ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:	

Articolo 1 - Oggetto dell'incarico

Il Comune di Mongrando, come sopra rappresentato, conferisce alla Società "Cbs Insurance Brokers S.a.s." di Biella, che accetta, l'incarico per l'espletamento del servizio di brokeraggio assicurativo a favore del Comune stesso, ai sensi dell'art.106 del D. Lgs.07.09.2005, n.209, alle condizioni qui di seguito specificate. -----

Articolo 2 - Attività

L'incarico di cui al precedente articolo 1 presuppone e comporta l'espletamento da parte del *Broker* delle seguenti attività di consulenza specialistica, elencate in via indicativa e non esaustiva:

a) Analisi dei rischi, valutazione delle necessità assicurative del *Comune* e delle problematiche collegate; -----

b) Valutazione delle coperture esistenti, delle modifiche possibili ed elaborazione di proposte specifiche che soddisfino le esigenze del *Comune*;

c) Valutazione e proposte circa le condizioni tecniche più opportune, in relazione ai rischi assicurativi a carico del *Comune*; -----

d) Predisposizione di eventuali Capitolati Speciali per l'affidamento del servizio assicurativo, assistenza nelle procedure di affidamento di tale servizio (controlli di fattibilità delle soluzioni proposte, di conformità e di economicità delle offerte, verifica del rispetto dell'equilibrio tra prestazione assicurativa e premio), assistenza nella fase contrattuale; -----

e) Esecuzione e gestione delle polizze, mediante: -----

- Proposte di aggiornamento di valori e condizioni assicurative, anche in relazione alla evoluzione della legislazione vigente in materia e delle condizioni del mercato assicurativo di riferimento; -----

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Segnalazione preventiva delle scadenze di pagamento dei premi assicurativi e contestuale richiesta di provvedere alla loro regolazione; la segnalazione delle scadenze di pagamento dovrà pervenire al <i>Comune</i> da parte del <i>Broker</i> al momento della attivazione della copertura assicurativa e, comunque, in tempi tali da consentire al <i>Comune</i> di emettere il mandato di pagamento a favore del <i>Broker</i> entro i termini previsti da ogni singolo contratto; il <i>Broker</i> dovrà provvedere al pagamento del premio a favore della Compagnia assicuratrice entro i termini utili a garantire la copertura assicurativa dei singoli contratti; ▪ Per quanto attiene la copertura RCA (Responsabilità Civile Autoveicoli) ed altri rischi riferiti ai mezzi del <i>Comune</i> il <i>Broker</i> otterrà dalla Compagnia titolare del contratto conferma delle relative coperture assicurative mediante consegna dei contrassegni assicurativi; ----- 	
	f) Consulenza gratuita ai dipendenti del Comune per le pratiche di risarcimento in caso di sinistri da loro subiti e garantiti dalle polizze dell'Ente stesso; -----	
	g) Gestione di eventuali sinistri, sia attivi che passivi. -----	
	Articolo 3 - Divieti	
	Al <i>Broker</i> viene espressamente vietato: -----	
	- Di assumere qualsiasi iniziativa che non sia stata preventivamente concordata con i competenti organi del <i>Comune</i> ; -----	
	- Di stipulare contatti in nome e/o per conto del <i>Comune</i> . -----	
	Articolo 4 - Prerogative del Comune	
	Restano di esclusiva competenza del <i>Comune</i> ; -----	

	- La valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal	
	<i>Broker</i> ; -----	
	- La scelta delle procedure di gara, nel rispetto degli obblighi di legge, per la	
	stipula dei contratti di assicurazione, nonchè l'adozione dei conseguenti atti	
	amministrativi; -----	
	- La adozione degli atti amministrativi e la sottoscrizione di tutti gli atti e	
	documenti contrattuali relativi alle polizze, compresi quelli relativi alla	
	gestione amministrativa di eventuali sinistri. -----	
	Articolo 5 - Obblighi del <i>Comune</i>	
	Il <i>Comune</i> , da parte sua, si impegna e si obbliga a: -----	
	- Citare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi,	
	che si avvale della consulenza del <i>Broker</i> ; -----	
	- Non stipulare, nè sottoscrivere atti e/o contratti riguardanti i propri servizi	
	assicurativi senza aver prima consultato il <i>Broker</i> ; -----	
	- Fornire al <i>Broker</i> la collaborazione del proprio personale, nonchè tutti gli	
	atti ed i documenti necessari per il puntuale e completo disbrigo di formalità e	
	obblighi riguardanti il suddetto servizio. -----	
	Articolo 6 - Durata dell'incarico	
	La durata dell'incarico è stabilita in anni cinque, dal 01 Agosto 2020 al 31	
	Luglio 2025. -----	
	L'incarico cesserà con effetto immediato qualora venga meno l'iscrizione al	
	Registro di cui all'art.109 del D. Lgs. 07.09.2005, n.209. -----	
	Articolo 7 - Revoca dell'incarico	
	Il <i>Comune</i> si riserva la facoltà insindacabile di revocare l'incarico qualora lo	
	ritenesse opportuno, ovvero nel caso in cui, a seguito di gravi inadempienze	

da parte del *Broker* agli obblighi posti a suo carico dal presente disciplinare, venga meno il rapporto fiduciario alla base dell'incarico stesso. La revoca dovrà essere comunicata in forma scritta, senza ulteriori formalità. -----

Articolo 8 - Inadempienze contrattuali

a) Il *Comune* ha diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, nei termini previsti dalla Legge n.792/1984 e ss.mm.ii. imputabili a negligenze, errori ed omissioni del *Broker* ; -----

b) Il *Broker* risponde di eventuali danni causati, anche se rilevati dopo la scadenza dell'incarico di cui al presente disciplinare. -----

c) Il *Broker* dovrà dimostrare di aver stipulato la polizza di assicurazione di responsabilità civile per negligenze od errori professionali prevista dal D. Lgs. 07.09.2005, n.209. -----

Articolo 9 - Compensi

Il *Broker* avrà diritto ad un compenso provvigionale solo sulle polizze prorogate, rinegoziate, o stipulate ex novo, con la sua intermediazione e tale compenso, come da consuetudine di mercato, sarà interamente ed esclusivamente a carico delle relative compagnie assicuratrici. Pertanto, nulla sarà dovuto dal *Comune* per le attività espletate ai sensi del presente disciplinare. -----

Ai fini fiscali, il valore presunto del presente contratto è stabilito in €. XXXXX annui e, pertanto, in **complessivi € XXXXXXXX per l'intero periodo di anni cinque**, calcolato applicando la provvigione media percepita dal *Broker* – pari al XXXX - all'ammontare annuo delle polizze dell'Ente, pari ad €.XXXXXXXXXX (spesa presunta Anno 2020); -----

Articolo 10 - Oneri a carico del *Broker*

Sono a carico del *Broker* : -----

a) Tutte le spese e tutti gli oneri necessari per l'espletamento dell'incarico;

b) I rischi connessi all'esecuzione dell'incarico. -----

Articolo 11 - Divergenze

Eventuali divergenze che dovessero insorgere tra il *Comune* ed il *Broker* circa l'applicazione del presente disciplinare, qualora irrisolvibili in via amministrativa, saranno deferite al giudizio di un collegio di tre arbitri, dei quali due scelti, rispettivamente, da ciascuna parte, ed il terzo, con funzione di Presidente, scelto d'accordo tra le parti ovvero, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ha sede l'Amministrazione.

Articolo 12 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Al fine di ottemperare alle disposizioni della L.136/2012 in materia di tracciabilità dei pagamenti, il *Broker* si impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente bancario presso il quale eseguire i pagamenti, dedicato in via non esclusiva a commesse pubbliche, che sarà utilizzato come strumento per transazioni finanziarie con il Comune di Ronco Biellese, utilizzando esclusivamente lo strumento del “bonifico bancario”, con indicazione delle generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, nonché ogni eventuale modifica ai dati trasmessi. CIG assegnato, ai fini esclusivamente fiscali : **Z442DAAE82** L'inosservanza dell'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, costituisce causa di risoluzione del contratto stesso e di comunicazione alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo, competente per territorio. -----

Articolo 13 - Autorizzazione al trattamento dei dati personali